



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

**DELIBERA N. 65 DEL 19/12/2016**

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemilasedici, questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

COSTA ANDREA	Sindaco
BACCUINI LUISA	Consigliere
PEQINI MARIOL	Consigliere
BONURA MARTINA	Consigliere
FERRARI MARZIO	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
MANFREDINI ANDREA	Consigliere
MANINI GABRIELE	Consigliere
ROVANI GIACOMO	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI ELISABETTA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016

## OGGETTO

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

Illustra il punto il responsabile dell'Ufficio unico dei tributi dell'Unione dei comuni, dott. Spatazza. Afferma come le aliquote del 2016 vengano confermate *in toto* per l'anno 2017. Sottolinea come le stesse fossero già invariate rispetto all'anno precedente, il 2015.

Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATI:**

- ✓ l'art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- ✓ l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- ✓ l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- ✓ la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718;

**PRESO ATTO** delle modifiche in materia di Imposta Municipale Propria - I.M.U. introdotte dall'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80. rubricato: "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero";

**VISTA** la L. 28 dicembre 2015, n. 208, che introduce modificazioni al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; in particolare:

- ✓ al comma 3, prima lettera a) della legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene aggiunta la seguente disposizione " per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
- ✓ Il comma 13 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016**

ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- ✓ Il comma 15 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che estende l'esclusione dall'IMU, prevista per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito della residenza anagrafica";
- ✓ All'art. 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6-bis: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento";
- ✓ Il comma 21 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

**CONSIDERATO** che il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato il comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016

**RITENUTO** di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2017, confermando quanto previsto nel 2016:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,55 per cento	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><b>ANZIANI E DISABILI</b></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale</p>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016

## ESENTE

l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

### **CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

### **FORZE DI POLIZIA**

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA**

Sono esenti le:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016

	<p><b>ALLOGGI SOCIALI</b> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p> <p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p> <p><b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p><b>0,55 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</b></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><b>0,76 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</b></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p><b>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></b></p>
<p><b>0,76 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</b></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie</p>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016

	<p>“comodato gratuito” si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l’immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull’immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2016. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><b><u>COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u></b> <b><u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u></b></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p>
<p><b>0,98 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA PER: ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</b> Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016.</p>





# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016

<p>0,98 per cento</p>	<p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p><b>ALTRI IMMOBILI:</b> La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A/10 Uffici e studi privati</li><li>• Immobili di categoria B</li><li>• C/1 Negozi e botteghe</li><li>• C/2 Magazzini e locali di deposito</li><li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li><li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li><li>• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)</li><li>• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)</li><li>• D/1 Opifici</li><li>• D/2 Alberghi e pensioni</li><li>• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li><li>• D/4 Case di cura ed ospedali</li><li>• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione</li><li>• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li><li>• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</li><li>• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.</li></ul> <p>per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 7,60% quale riserva dello Stato;</li><li>- 2,20% quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).</li></ul>
<p>0,98 per cento</p>	<p><b>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</b> Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p><b><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</li></ul>





# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016

	- costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
<b>1,06 per cento</b>	<b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</b> Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana" e dal Responsabile del Servizio "Programmazione Finanziaria e Controllo – Servizi Amministrativi" in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0

## DELIBERA

- DI APPROVARE** le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, come da prospetto riportato in premessa del presente atto;
- DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2017;
- DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza Funzionario Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana";
- DI DICHIARARE** con separata votazione con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2017 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente deliberazione.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 65 del 19/12/2016**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Andrea Costa

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al numero ..... del registro di pubblicazione dal ..... al ..... ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara lì .....

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Luzzara lì .....

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Luzzara lì .....

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---